

FONDAZIONE "CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI"  
ADRANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 3/2026.

**Oggetto:** conferimento incarico legale - avv. F. Fiorito

L'anno duemilaventisei il giorno 12 del mese di maggio, nei locali della Fondazione siti in Adrano, via San Pietro n. 37.

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione "*Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri*", composto dai sig.ri:

- Sac. Antonino Portale - Presidente
- arch. Laudani Giovanni, - Consigliere;
- prof. Italia Salvatore, - Consigliere;
- dott. Caltabiano Nicola, - Consigliere - assente;

assiste per la stesura del presente atto il facente funzione prof. Salvatore Italia:

**VISTA** la legge 17 luglio 1890, n. 6972, cosiddetta "*legge Crispi*", contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), che trova parziale applicazione in materia nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;

**VISTA** la circolare regionale n. 9/2007;

**VISTO** il decreto dell'Assessore per gli Enti Locali n.438 del 12/11/1987 con il quale questa Opera Pia è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della citata legge n. 6972/1890;

**Visto** il D.R. n° 2/Gab del 20/01/2022;

**Visto** il D. A. 52/GAB. del 05/06/2025 di surroga del Consiglio d'Amministrazione;

**Richiamata** la delibera n. 4, del 24 febbraio 2023, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito all'avv. Filiberto Fiorito l'incarico "*finalizzato all'esperimento delle azioni giudiziali volte al recupero dei crediti della Fondazione aventi causa genetica nella sentenza del Tribunale di Catania n. 5153/2017 e nella sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 802/2022*";

**Dato Atto:**

- che, successivamente alle sentenze suddette, la Società "*Dolce Casa*" ha diffidato la Fondazione Sangiorgio Gualtieri, rivendicando il pagamento del valore conseguito dal fondo di proprietà della Fondazione, in conseguenza dell'intervento realizzato dalla

predetta Società nel fondo iscritto in catasto al foglio 58, particella 1736, proveniente dalla particella 1546, situato tra la Via Vittorio Emanuele e la Via Raffaello Sanzio;

- che a seguito di detta richiesta è stata avviata un'intensa e prolungata interlocuzione con la suddetta Società, al fine di addivenire ad un accordo in via transattiva;

#### **Considerato:**

- che le due procedure risultano intimamente connesse sotto il profilo giudiziale ed extragiudiziale, dovendosi considerare i riflessi di natura economica e giuridica dei due procedimenti;
- che, nel caso di specie, si rende necessario coordinare i due procedimenti con un'unica regia, al fine di pervenire unitariamente alla soluzione della controversia, secondo via giudiziale e/o extragiudiziale;
- che, pertanto, si tratta di una singola controversia o questione specifica, caratterizzata dall'imprevedibilità di tempi, costi ed esiti;

#### **Atteso che:**

- l'avv. F. Fiorito s'è reso disponibile a seguire l'intera vicenda nei termini cui allo stato si trova e si prospetta, ovvero il recupero dei crediti vantati dalla Fondazione e la connessa richiesta della Società relativa al valore conseguito dal fondo di proprietà della Fondazione, in conseguenza dell'intervento realizzato;
- tale incarico legale si rende necessario, nella prospettiva di trovare una sintesi anche di carattere transattivo tra le parti, relativamente ai crediti vantati dalla Fondazione e le somme pretese dalla Società con riferimento al rivendicato diritto della somma quantificata dal CTU come valore delle opere realizzate nel fondo di proprietà della Fondazione;
- il suindicato professionista ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare detta prestazione professionale per un importo complessivo di € 12.000,00, oltre IVA e Cassa e pertanto per un importo complessivo di € 15.225,60, oltre eventuali spese vive da rimborsare previo rendiconto e dimostrazione documentale;

**Richiamato** l'articolo 56, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ss. mm. ii. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice uno qualsiasi dei seguenti servizi legali, come di seguito riportato:

*"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri .....

**Atteso**, altresì,

- che con la delibera del Commissario Straordinario n. 4, del 24 febbraio 2023, venne stabilito d'impegnare la somma di € 3.007,25 come compenso per lo svolgimento dell'incarico con imputazione al Cap. 52 "spese per liti e compensi ai legali", che al professionista sono stati liquidati in acconto e al lordo € 1.903,20, nell'anno 2025 ;
- che si rende necessario impegnare ulteriori € 12.854,85, con imputazione al cap. 52 "spese per liti e compensi ai legali" del bilancio 2026 in via di elaborazione;

**Accertato** che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e, quindi, per la tutela del patrimonio della Fondazione e non costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

**Dato Atto** che il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione relativa alla compatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana che, anche per i servizi legali esclusi dall'applicazione delle ordinarie regole di evidenza pubblica, continua a richiamare i principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e proporzionalità previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

**Visto** il D. Lgs. 36/2023 e in particolare l'art. 56;

**Visto** l'art. 10, lett. d), della direttiva 2014/24/UE;

#### **DELIBERA**



- 1) **Rimodulare l'incarico** affidato all'avv. F. Fiorito con delibera n. 4/2023, secondo le motivazioni di cui in premessa, e, pertanto, **Affidare**, allo Studio Legale nella persona dell'avv. F. Fiorito, con studio a Catania, Corso Italia, n. 302, c.f. FRTFRZ71E12C351Z e partita IVA 03973640877, l'incarico finalizzato alle azioni giudiziali e/o extragiudiziali relative alla controversia con la società "*Dolce Casa*", finalizzati alla tutela degli interessi della Fondazione Sangiorgio Gualtieri;
- 2) **Impegnare** la superiore somma di € 13.322,40, con imputazione al cap. 52 "spese per liti e compensi ai legali" del bilancio provvisorio 2026 in via di elaborazione;
- 3) **Subordinare** l'affidamento in oggetto all'impegno dell'avv. F. Fiorito ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss. mm. ii.;
- 4) **Liquidare** e pagare la superiore somma dietro presentazione di regolare documento fiscale e previa dichiarazione sui flussi finanziari di cui al precedente punto;

- 5) **Dare Atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con le modalità stabilite dall'art. 18, del D. Lgs. 36/2023;
  - 6) **Dichiarare**, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo;
  - 7) **Pubblicare** la presente deliberazione sul sito informatico dell'ente.
- Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto.

**Il Segretario**  
Prof. S. Italia

**Il Presidente della Fondazione**

F.to Sac. Antonino Portale

Fondazione "Casa dei Bambini Sanguigno Gualtieri"

Presidente  
Consigliere  
Consiglio d'Amministrazione

Il presente atto il facente fondatore prof. Salvatore Italia

Legge n. 12 luglio 1981 n. 4872, cosiddetta "Legge Craxi", contenente norme sul

Decreto n. 27/10/1987 n. 2710 del 12/11/1987 con il quale questa

è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della circ. legge n. 47/1/1992

Legge regionale 9 maggio 1986, n.22

Decreto regionale n. 2/2007

Decreto dell'Assessore per gli Enti Locali n. 47 del 12/11/1987 con il quale questa

è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della circ. legge n. 47/1/1992

Decreto n. 2/Gab del 20/01/2022

Decreto n. 13/GAB del 05/06/2023 di surroga del Consiglio d'Amministrazione

La delibera n. 4 del 29 gennaio 2023, con la quale il Commissario Straordinario ha

Prof. Filiberto Pizzetti ha chiesto all'operante dell'ente per tutti i

debiti della Fondazione e tutti i costi di gestione e gestione del Tribunale di Catanzaro

alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 202/2022

Successivamente alle sentenze suddette la Società "Dolce Casa" ha diluito la

Fondazione Sanguigno Gualtieri, rivendicando il pagamento del valore conservato dal

di proprietà della Fondazione, in conseguenza dell'intervento realizzato dalla